



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

### Il presidente

Visto il D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020;

Visto il D.L. 28/2020;

Visto il DCPM 8.3.2020 ed, in particolare, l'art. 3 lettera c);

Lette le delibere del CSM 5.3.3020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020;

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, per evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio Giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

sentito il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale cui è stato trasmesso il provvedimento prot. 1002/2020 in data 6.5.2020; il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica, i Presidenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale;

sentiti i magistrati degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario ed il dottor Massimiliano Sturiale, magistrato collaboratore della Presidenza per il coordinamento di tali uffici;

dato atto che la proposta formulata dai magistrati dell'Ufficio del Giudice di pace di Pavia è stata trasmessa al Consiglio dell'Ordine prima della redazione delle presenti linee guida;

richiamati i provvedimenti emessi da questa Presidenza aventi ad oggetto i primi interventi organizzativi per il periodo 9 marzo/15 aprile 2020 (termine, questo ultimo, prorogato all'11 maggio 2020) nonché relativi alla limitazione ed alla regolamentazione degli accessi agli Uffici Giudiziari, alla attuazione dei progetti di lavoro agile per il personale amministrativo, alla costituzione di presidii per le attività da svolgere in presenza, alla riduzione – in una prima fase - degli orari di apertura al pubblico delle cancellerie e, successivamente, alla loro chiusura salvo l'accesso, previa prenotazione, per gli atti urgenti diversi da quelli per i quali è stata disposta la trasmissione esclusivamente per via telematica; all'ampliamento della flessibilità in entrata ed in uscita del personale;

dato atto che i provvedimenti sopra indicati relativi alla organizzazione dell'attività delle cancellerie sono stati resi noti ai lavoratori anche per il tramite della R.S.U. e trasmessi alle organizzazioni sindacali;

rilevato che, con il presente provvedimento, va ribadita la cogenza della raccomandazione già data dell'obbligo per chiunque acceda al Tribunale o vi eserciti attività lavorativa di indossare la mascherina;

richiamate, ancora, le numerose comunicazioni inviate ai magistrati ed al personale amministrativo in ordine alle forniture effettuate dalla Corte di Appello nonché agli acquisti compiuti direttamente nell'ambito della autonomia di spesa riconosciuti al Capo dell'Ufficio relativi ai diversi capitoli di bilancio di prodotti detergenti specifici, DPI e schermi in plexiglas da installare negli uffici aperti al pubblico nonché dei termometri per misurare la temperatura, schermi e termometri che sono stati acquistati ma non ancora consegnati;

evidenziato che tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario sono allocati in edifici non demaniali che presentano – tutti – criticità sotto il profilo logistico che limitano fortemente la possibilità di riprendere, seppur gradatamente, l'attività giudiziaria se non con la previsione di particolari cautele per garantire il rispetto delle prescrizioni date dal Ministero della Salute per contenere il pericolo di contagio;

dato atto che, in conseguenza, allo stato è possibile prevedere unicamente in riferimento all'Ufficio Circondariale del Giudice di Pace di Pavia un progressivo e parziale avvio dell'attività che ha formulato la proposta già trasmessa al Consiglio dell'Ordine a differenza degli altri Uffici che hanno prospettato soluzioni che non rispondono alla necessità di garantire il rispetto delle prescrizioni date dal Ministero della Salute mantenendo tutte le disposizioni assunte dal Presidente del Tribunale nella sua veste di coordinatore a tutela della salute dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e dell'utenza;

Visto il protocollo n. 1002/2020 del 6 maggio 2020 che si rende contestualmente esecutivo con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni;

**Ribadita la necessità per gli avvocati di prenotare gli accessi alla cancelleria, sia telefonicamente che via mail alle cancellerie competenti, nei casi in cui debbano depositare atti o richieste che non possano essere inviate in via telematica ovvero consultare atti od estrarne copia;**

#### **ADOTTA**

ai sensi dell'art. 83 l. 27/2020 così come modificato con D.L. 28/2020 le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque, allo stato, fino al 31.7.2020 o altra data anteriore o posteriore eventualmente indicata in futuri provvedimenti di legislazione ordinaria.

**Uffici del Giudice di Pace di Vigevano, Voghera ed Abbiategrasso**

Le udienze civili e penali sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Gli uffici in esame non trattano procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3 L.27/2020 come novellato.

Si aggiunge che i magistrati hanno fatto presente di non essere dotati degli strumenti informatici – che pure sono stati forniti – necessari per adottare le modalità di celebrazione da remoto previste dall'art. 83 co. 7 lettera f) e co. 12 bis L. 27/2020 come novellato.

La proposta che è stata avanzata, quindi, è quella di celebrare tutte le udienze in presenza rimodulando i ruoli in modo da evitare sovrapposizioni evidenziandosi che le dimensioni delle stanze (e delle aule penali) consentirebbe di garantire il distanziamento sociale e di evitare assembramenti.

Nella fase attuale gli “accorgimenti” prospettati non appaiono adeguati avuto riguardo al fatto – non trascurabile – che nell'ambito della Provincia di Pavia i Comuni di Voghera e Vigevano sono quelli che presentano il maggior numero di contagi, alla necessità di mantenere quanto al personale amministrativo l'attuale organizzazione dell'attività in presidi, alla impossibilità di prevedere in relazione agli affari che dovrebbero essere trattati il reale afflusso di persone.

Detti accorgimenti dovranno caratterizzare lo svolgimento delle udienze nel periodo successivo ed i magistrati avranno cura di predisporre i rinvii in modo che i ruoli siano numericamente ridotti e che i singoli procedimenti siano fissati ad orari predeterminati al fine di evitare sovrapposizioni.

#### **Ufficio del Giudice di Pace di Pavia.**

I magistrati hanno formulato una proposta articolata che è stata inviata preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per le sue valutazioni,

L'ufficio tratta affari rientranti tra quelli previsti dall'art. 83 comma 3 L.27/2020 ed ha prospettato l'utilizzo di modalità di svolgimento delle udienze previste – in relazione a questa fase emergenziale – dalla norma citata.

Il Presidente del Tribunale, quale coordinatore dell'Ufficio, ritiene di aderire alla proposta di protocollo che si allega. Quanto alle linee guida vincolanti si precisa che sono rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 i procedimenti civili e penali con l'esclusione di quanto di seguito indicato.

#### **Settore civile**

Il riferimento contenuto nella proposta di protocollo alle modalità previste dall'art. 83 co. 7 lettera h) impone di disporre che potranno essere trattati unicamente, previa dichiarazione di urgenza apposta dal giudice, i procedimenti che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Si rinvia alla proposta di protocollo per le indicazioni operative.

Non saranno trattati procedimenti in cui si devono assumere prove testimoniali o disporre CTU attività, questa ultima, che la legislazione di emergenza disciplina all'art. 83 co. 7 lettera h bis) né quelli che si possono svolgere con udienze da remoto ex art. 83 co. 7 lettera f). Tali procedimenti saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

### **Procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa**

Sempre previa dichiarazione di urgenza i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa potranno essere trattati in modalità "cartolare" (art. 83 comma 7 lettera h) L. 27/2020) secondo le indicazioni operative indicate nella proposta di protocollo.

### **Settore penale**

#### **Dibattimento**

La trattazione da remoto ex art. 84 co. 12 bis potrà essere effettuata, previo consenso dei difensori, nei seguenti casi:

- Udienza ex art. 20 bis e 20 ter dls 274/2000 nei soli casi di urgenza ivi previsti e con tutte le garanzie dell'art. 83 co. 12 bis per il collegamento da remoto
- Udienza di smistamento ex art. 29 dls 274/2000 sia a seguito di ricorso immediato, laddove lo stesso sia stato ritenuto ammissibile, ed udienza di smistamento per citazione diretta a giudizio. In questo caso con attività di verifica della costituzione delle parti e fatti salvi i diritti di prima udienza per eventuale costituzione della P.O.
- Udienza in cui si debba pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p. per mancanza/remissione di querela o per estinzione del reato per prescrizione o sentenza ai sensi degli artt. 34 e 35 dls 274/2000
- Udienze fissate a seguito di rinvio per repliche per la sola lettura del dispositivo della sentenza
- Incidenti di esecuzione e procedimenti a decisione obbligata (es. correzione di errore materiale).

#### **Giudice per le Indagini Preliminari**

Non può trovare accoglimento la previsione contenuta nella proposta di protocollo di trasmissione via PEC delle istanze e degli atti da parte della Procura avuto riguardo al fatto che anche l'ufficio del Pubblico Ministero opera con personale ridotto cui non si può fare carico di scannerizzare gli atti. I fascicoli, quindi, verranno trasmessi dalla Procura a mezzo

ausiliari/autisti. L'opposizione alla richiesta di archiviazione sarà trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio del Giudice di Pace dal difensore della persona offesa. In assenza l'atto sarà depositato presso la cancelleria del Giudice previo appuntamento telefonico o via mail. Nel caso in cui l'opposizione sia stata trasmessa/depositata presso la Procura della Repubblica la stessa sarà trasmessa al giudice, con il fascicolo, a mezzo ausiliari/autisti.

Il provvedimento del giudice potrà essere firmato digitalmente ed inviato a mezzo PEC alla Procura ed, ove ciò non sia possibile, la cancelleria trasmetterà a mezzo PEC copia del provvedimento sottoscritto dal Giudice attestandone la conformità all'originale depositato in cancelleria.

**Procedimento di convalida del provvedimento del Questore entro 48 ore (accompagnamento dello straniero alla frontiera).**

Si tratta di procedimento indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 83 co. 3 L.27/2020

In questo caso l'udienza si svolgerà da remoto e il collegamento con il destinatario del provvedimento avverrà con video conferenza ovvero mediante Microsoft Teams in caso lo stesso sia detenuto in carcere ovvero mediante Microsoft Teams se si trova in Questura.

Il difensore potrà partecipare in collegamento da remoto dal suo studio ovvero dalla Questura.

L'interprete sarà presente nell'Ufficio del Giudice ovvero in Questura.

Verrà garantita la possibilità di colloquio con linea riservata tra il difensore e il suo assistito.

La trasmissione del provvedimento del Questore notificato e gli atti necessari per l'iscrizione a ruolo del procedimento saranno trasmessi dalla Questura alla cancelleria del Giudice a mezzo PEC.

La cancelleria civile provvederà agli adempimenti preliminari (accertamento della disponibilità al collegamento, dell'indirizzo mail del difensore e dell'ufficio ove si trova il destinatario del provvedimento).

Magistrato Onorario Referente per l'informatica è la dott.ssa Belviso che, ove riterrà, potrà rivolgersi per eventuali questioni tecniche al dottor Vincenzo Giordano, MAGRIF del settore penale del Tribunale.

Valgono, per quanto qui non specificato, le indicazioni contenute nella proposta di protocollo.

Si rimanda alla proposta di protocollo anche per quanto qui non indicato in ordine alla iscrizione a ruolo delle cause ordinarie, alla costituzione del convenuto e di eventuali terzi, al deposito di memorie istruttorie, documenti e note conclusive, al procedimento monitorio, al rilascio di copie dei provvedimenti del giudice, alle istanze di liquidazione dei difensori

avuto riguardo al fatto che, a decorrere dal 12 maggio 2020, non opererà più la sospensione di tutti i termini processuali prevista dall'art. 83 co. 1 e 2 L.27/2020.

### **Disposizioni relative alle attività di cancelleria di tutti gli uffici del Giudice di Pace**

Fatta salva la disposizione già impartita in ordine alla trasmissione via PEC di richieste, istanze ed ogni altro atto che non richieda il deposito cartaceo in cancelleria, per tale ultima categoria di atti gli avvocati accederanno agli uffici per il deposito/ritiro degli atti solo previa prenotazione effettuata telefonicamente o via mail.

Si ricorda al personale amministrativo che dal 12 maggio non opera più la sospensione dei termini processuali sicché la modalità di deposito previa prenotazione riguarda tutti gli atti anche non caratterizzati da urgenza. Per tale motivo si dispone che i presidi attualmente in vigore siano integrati per ciascun ufficio almeno di una unità, aumentando i giorni di attività in presenza e riducendo quelli di attività in lavoro agile, sempre nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute in ordine al distanziamento sociale all'interno degli uffici e ricordando l'obbligo di indossare mascherine sia per il personale che per coloro che accederanno agli uffici.

Si dispone la trasmissione del provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine, della Camera Penale e della Camera Civile, nonché ai magistrati e al personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace, alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali.

Il presente provvedimento, che riproduce quello emesso il 6 maggio 2020, prot. n. 1002/2020 è esecutivo a far tempo da oggi e verrà pubblicato sui siti istituzionali.

Pavia, 11 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale  
Dottorssa Annamaria Gatto

**PROPOSTA DI**  
**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA**

**PROCEDIMENTI CIVILI**

**ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE ORDINARIE**

Nel giudizio innanzi al giudice di pace è previsto che la causa possa essere iscritta a ruolo sino alla data di udienza indicata nell'atto di citazione.

La causa potrà essere iscritta a ruolo sino alle ore 10,00 della data di udienza indicata in atto di citazione con invio a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria civile dell'ufficio del giudice di pace dell'atto di citazione con la relata di notifica, dei documenti indicati nell'atto di citazione, della nota di iscrizione a ruolo e della ricevuta di pagamento del contributo unificato (effettuato attraverso il sistema telematico o con F24); tutti gli atti (anche la procura alle liti) devono essere firmati sia in originale che digitalmente dal difensore ed inviati in formato pdf ed anche p7m.

Il personale di cancelleria procederà ad iscrivere a ruolo la causa ed il sistema informatico procederà all'assegnazione automatica al giudice e all'indicazione della prima data tabellare utile per l'udienza innanzi al giudice designato.

Da tale momento sul sito dell'ufficio del giudice di pace, immettendo il numero di Registro Generale della causa, è possibile verificare tutto l'iter del procedimento (nome del giudice assegnatario, data della prima udienza, costituzione in giudizio del convenuto e di eventuali terzi, le date delle udienze successive e di provvedimenti depositati dal Giudice e così via).

Il personale di cancelleria provvederà -a mezzo pec- a dare comunicazione del numero di Ruolo Generale della causa e del giudice designato al procuratore di parte attrice.

## **COSTITUZIONE DEL CONVENUTO (E DI EVENTUALI TERZI)**

Nel giudizio innanzi al giudice di pace il convenuto può costituirsi sino alla data di udienza indicata nell'atto di citazione notificatogli.

Al fine di consentire al convenuto di costituirsi in tale termine nonché all'attore di venire a conoscenza della suddetta costituzione, la prima udienza non potrà essere celebrata il giorno indicato nell'atto di citazione, bensì quello della prima data tabellare utile dopo quella indicata in citazione.

Il procuratore del convenuto invierà a mezzo pec alla cancelleria civile la procura alle liti in formato pdf ed anche p7m (firmata in originale dal convenuto e dal difensore ed anche munita di firma digitale del difensore).

Il personale di cancelleria invierà a mezzo pec al difensore del convenuto il numero di Ruolo Generale della Causa ed il nome del giudice designato.

Da questo momento tutte le parti potranno accedere in modo autonomo al sito per verificare lo stato del procedimento il c.d. *"storico del fascicolo"*.

Il convenuto invierà a mezzo pec a parte attrice copia scambio della comparsa di costituzione e dei documenti del proprio fascicolo.

Il convenuto si costituirà in giudizio inviando a mezzo pec alla cancelleria civile la comparsa di costituzione firmata sia in originale che digitalmente dal difensore ed inviata in formato pdf ed anche p7m; al giudice deve essere inviata anche una copia ufficio in versione pdf (o word) della comparsa di costituzione e dei documenti.

Nel caso di domanda riconvenzionale o di chiamata di terzi il convenuto deve inviare a mezzo pec alla cancelleria anche l'attestazione del pagamento del contributo unificato.

Il convenuto procederà all'invio a mezzo pec al difensore di parte attrice della comparsa di costituzione e dei documenti del proprio fascicolo.

Entro la prima udienza il convenuto invierà a mezzo pec alla cancelleria ed al giudice la ricevuta dell'invio e della consegna della copia scambio al difensore di parte attrice.

Entro la prima udienza il difensore di parte attrice invierà a mezzo pec al giudice la copia scambio della comparsa di costituzione ricevuta a mezzo pec.

## **UDIENZE**

(art.83 lett.h D.L. n.18/2020)

*Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno mediante lo scambio ed il deposito a mezzo pec di note scritte redatte in modo sintetico e contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art.83 lett.h D.L. n.18/2020 con provvedimento autorizzando le parti al deposito delle note scritte, contenenti le sole istanze o conclusioni, sino alla data d'udienza.

La cancelleria provvederà a comunicare a mezzo pec alle parti il provvedimento ed a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

Le note di trattazione scritta dovranno contenere soltanto istanze e conclusioni ed essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza anche con rinvio a quelle già formulate in atti già depositati.

Le parti dovranno provvedere allo scambio delle note a mezzo pec entro cinque giorni prima della data di udienza.

Lo scambio delle note scritte costituisce la modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili.

Sino al giorno dell'udienza (non oltre le ore 13,00) i difensori invieranno le sintetiche note di udienza, contenenti le istanze e le conclusioni, a mezzo pec sia all'indirizzo di posta della cancelleria che a quello del giudice, unitamente alla ricevuta di invio a mezzo pec della copia scambio ed alle note scritte ricevute.

Fuori udienza il giudice adotterà il provvedimento che verrà inviato a mezzo pec ai difensori delle parti.

Ove il fascicolo d'ufficio contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere ai difensori delle parti l'invio a mezzo pec (soltanto all'indirizzo di posta del giudice) degli atti in precedenza depositati in forma cartacea con le modalità indicate per il deposito di atti.

Nel caso in cui nessuna delle parti abbia inviato note di udienza sino alle ore 13,00 il giudice procederà a rinviare la causa ex art. 309 c.p.c. o alla cancellazione della causa dal ruolo se vi era già stato un rinvio ex art.309 c.p.c..

Per i magistrati lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal cancelliere sulla base delle risultanze dei registri informatici.

## **ASSUNZIONE DI PROVE**

Laddove si debba procedere all'escussione dei testimoni il giudice può disporre di assumere la deposizione secondo le modalità di cui all'art.257 bis del codice di procedura civile.

In virtù dell'art.257 bis, comma 4, del c.p.c., il testimone provvederà ad inviare la deposizione all'ufficio del giudice di pace a mezzo del servizio postale in busta chiusa con plico raccomandato.

## **CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

Nel caso di udienza fissata per il conferimento di incarico al CTU già nominato, il giudice attenderà le note d'udienza sino alle ore 13,00; dopo tale orario procederà alla formulazione del quesito ed all'invio dello stesso a mezzo pec ai difensori ed al CTU.

Il personale della cancelleria provvederà ad inviare al CTU sempre a mezzo pec i documenti dei fascicoli delle parti.

## **DEPOSITO DI MEMORIE ISTRUTTORIE, DOCUMENTI E NOTE CONCLUSIVE.**

Nel caso in cui le parti abbiano chiesto di essere autorizzate al deposito di memorie istruttorie, documenti e note conclusive, nel provvedimento autorizzativo il giudice dovrà indicare il termine

entro il quale le parti dovranno procedere allo scambio a mezzo pec di tali atti ed il successivo termine di invio a mezzo pec alla cancelleria ed al giudice di tali atti e della ricevuta della pec di scambio.

I difensori devono inviare a mezzo pec anche le copie scambio ricevute affinché il giudice possa verificare la conformità delle c.d. copie scambio con gli atti inviati in cancelleria.

Se non vi sarà prova dell'avvenuta ricezione della copia scambio, il giudice dovrà invitare la parte inadempiente ad effettuare tale inoltro prima di decidere sulle istanze formulate.

Tutti gli atti dovranno essere firmati in originale e digitalmente dal difensore ed inviati in cancelleria a mezzo pec in formato p7m ed anche pdf; al giudice deve essere inviata anche una copia ufficio in versione pdf (o word) oltre al suddetto formato.

## **PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

La normativa prevede che i ricorsi possono essere inviati a mezzo del servizio postale.

In alternativa, come per la cause ordinarie, il ricorso può essere inviato a mezzo pec, unitamente ai documenti, soltanto laddove il ricorrente sia difeso da un procuratore che provveda a firmare digitalmente il ricorso.

Il personale di cancelleria provvederà all'iscrizione della causa a ruolo.

Il giudice assegnatario del procedimento procederà alla fissazione dell'udienza con decreto nel quale inviterà il ricorrente, non assistito da un legale, ad indicare un indirizzo mail/pec, ove intenda ricevere tutte le comunicazioni, ed a inviare note scritte d'udienza, contenenti istanze e conclusioni, sino alla data di udienza indicata.

Parte resistente si costituirà in giudizio inviando a mezzo pec in cancelleria la memoria di costituzione e la documentazione, che verrà poi inviata al ricorrente dal personale di cancelleria via email/pec.

Per prassi le amministrazioni usano inviare a mezzo pec le memorie di costituzione e i documenti, nel qual caso il personale di cancelleria dovrà soltanto inoltrare la pec ricevuta all'indirizzo mail/pec indicato dal ricorrente.

L'udienza si svolgerà mediante lo scambio ed il deposito a mezzo pec di note scritte redatte in modo sintetico e contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Il personale di cancelleria procederà ad inviare alle parti a mezzo mail/pec il provvedimento del giudice.

## **PROCEDIMENTO MONITORIO**

Il ricorso per decreto ingiuntivo potrà essere inviato a mezzo del servizio postale o inviato a mezzo pec con le modalità riportate per l'iscrizione a ruolo delle cause ordinarie.

Il ricorrente dovrà inviare a mezzo pec i documenti del proprio fascicolo ed il ricorso con allegata procura alle liti firmata in originale dal ricorrente e dal difensore; il ricorso e la procura dovranno poi essere firmati digitalmente dal difensore ed inviati sia con formato p7m (originale) che in pdf (copia ufficio).

Il giudice designato provvederà ad emettere/rigettare il decreto ingiuntivo o a sospendere il ricorso laddove sia necessaria un'integrazione documentale.

In ogni caso il provvedimento verrà inviato a mezzo pec al difensore del ricorrente.

## **RILASCIO DI COPIE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**

### **(DECRETI INGIUNTIVI – ORDINANZE - SENTENZE)**

Tutte le istanze di rilascio di copie devono essere inviate a mezzo pec con l'attestazione del pagamento dei relativi diritti (con urgenza/senza urgenza) con la precisazione che il rilascio di copie con urgenza non sarà possibile.

I difensori sono invitati a depositare le istanze calcolando i tempi di rilascio delle copie.

Laddove venga richiesta la copia conforme del decreto ingiuntivo (o di altro provvedimento) emesso dal giudice, il personale di cancelleria procederà ad inviare a mezzo pec al procuratore richiedente la copia firmata digitalmente dal giudice; laddove ciò non sia possibile, il personale di cancelleria invierà a mezzo pec al richiedente copia del provvedimento sottoscritto in originale dal giudice attestando che la copia inviata è conforme a quella depositata dal giudice in cancelleria.

## **ISTANZE DI LIQUIDAZIONE DEI DIFENSORI**

### **(CIVILE-PENALE-D'UFFICIO-GRATUITO PATROCINIO)**

Come già avviene tutte le istanze devono essere trasmesse tramite il sistema Siamm.

L'istante dovrà inviare copia dell'istanza e della documentazione a mezzo pec al giudice.

Il personale della competente cancelleria (civile o penale) provvederà all'invio del decreto di liquidazione emesso dal giudice a mezzo pec al difensore richiedente.

## **PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE ENTRO 48 h**

**(ACCOMPAGNAMENTO DELLO STRANIERO ALLA FRONTIERA ecc).**

Le udienze saranno tenute in video collegamento, anche mediante *Microsoft Teams*.

Il destinatario del provvedimento del Questore, se detenuto in carcere, sarà presente in video collegamento dall'istituto penitenziario; se trattenuto in Questura il collegamento avverrà da tali uffici.

Il personale della Questura procederà alla notifica del provvedimento del Questore e ad inviare a mezzo pec alla cancelleria del giudice di pace tutta la documentazione ai fini dell'iscrizione a ruolo del procedimento civile.

La cancelleria provvederà a comunicare a mezzo pec alla Questura, al difensore ed al destinatario del provvedimento il giudice designato e l'udienza da fissarsi nelle 48 ore.

Nel momento in cui riceverà la suddetta comunicazione, il difensore comunicherà a sua volta a mezzo pec alla cancelleria civile del giudice di pace il suo numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmessi gli atti nonché in quale dei seguenti modi intende partecipare all'udienza: 1) da remoto mediante video collegamento Microsoft; 2) utilizzando il collegamento telematico presso la casa circondariale o presso la Questura a seconda di dove si trovi il destinatario del provvedimento del Questore.

Al difensore sarà garantita, prima ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi con il proprio assistito a distanza attraverso il sistema in uso anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

Il funzionario della Questura comunicherà a mezzo pec alla cancelleria civile del giudice di pace in quale dei seguenti modi intende partecipare all'udienza: 1) da remoto mediante video collegamento Microsoft dagli uffici della Questura; 2) utilizzando il collegamento telematico presso la casa circondariale.

La cancelleria civile chiederà alla casa circondariale o alla Questura la disponibilità al collegamento e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da contattare al momento dell'udienza e

comunicherà alla Questura, al difensore ed al destinatario del provvedimento amministrativo le modalità di collegamento e l'orario dell'udienza.

Il difensore indicherà l'indirizzo di posta elettronica collegato alla funzionalità teams con il quale verrà attivato il suo collegamento.

Il giorno dell'udienza all'orario fissato, il giudice di pace avvierà l'udienza telematica invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:

- 1) creerà un gruppo (teams) nel quale inserirà i contatti del dominio @giustizia che partecipano all'udienza e darà avvio ad una *"riunione immediata"*;
- 2) inviterà alla *"riunione immediata"* il difensore inviandogli il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica, precedentemente indicato alla cancelleria a mezzo pec;
- 3) una volta che il difensore avrà cliccato sul *link* ricevuto, lo ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza tra i partecipanti.

In apertura dell'udienza:

- 1) l'ufficiale di Polizia Penitenziaria (o l'ufficiale della Polizia di Stato se il destinatario del provvedimento amministrativo si trovi negli uffici della Questura) attesterà l'identità del detenuto e darà atto che non vi sono impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti dando atto che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito avvalendosi della telefonia mobile o, comunque, della tecnologia in dotazione all'ufficio. Di tali operazioni l'ufficiale di Polizia Penitenziaria redigerà verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal detenuto, verrà immediatamente trasmesso alla cancelleria civile del giudice di pace a mezzo pec;
- 2) Il difensore dichiarerà di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza.

Ove ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, sarà nominato dal giudice prima dell'udienza e presenzierà accanto al detenuto o in collegamento da remoto.

Il difensore e il delegato del Questore potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti ed alla cancelleria civile del giudice di pace mediante trasmissione per posta elettronica.

Con decreto motivato il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza *"per ragioni di sicurezza"* rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Se necessario rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

Il giudice procederà alla redazione del verbale in forma riassuntiva e deciderà con separato decreto che verrà notificato a tutte le parti a mezzo pec.

## **PROCEDIMENTI PENALI**

### **GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

Tutte le istanze (archiviazione, nomina curatore della p.o., proroga indagini ecc.) del Pubblico Ministero dovranno pervenire a mezzo pec alla cancelleria penale unitamente a tutta la documentazione necessaria per la decisione del giudice.

L'atto di opposizione della p.o. all'istanza di archiviazione formulata dal P.M. deve essere inviata a mezzo pec alla cancelleria penale del giudice di pace e alla Procura; laddove sia stata inviata soltanto in Procura, il relativo personale provvederà ad inoltrarla a mezzo pec alla cancelleria penale del giudice di pace con tutti i documenti del fascicolo del P.M..

Il provvedimento del giudice sarà firmato digitalmente ed inviato a mezzo pec alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia; ove ciò non sia possibile, il personale di cancelleria invierà a mezzo pec al P.M. copia del provvedimento sottoscritto in originale dal giudice attestando che la copia inviata è conforme a quella depositata dal giudice in cancelleria.

### **DIBATTIMENTO**

Nei procedimenti penali nei quali vi sia stata la remissione di querela —anche tacita— da parte della p.o. e l'accettazione dell'intervenuta remissione manifestata dall'imputato, il difensore dell'imputato o il Pubblico Ministero possono chiedere al giudice che venga emessa —anche fuori udienza— ordinanza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione e relativa accettazione; il giudice provvederà fuori udienza all'emissione dell'ordinanza che verrà inviata a mezzo pec al P.M. e al difensore dell'imputato.

Sino al 31.07.2020 potranno essere celebrati soltanto i processi le cui udienze sono fissate per lo smistamento, per l'apertura del dibattimento e per la discussione non essendo possibile procedere all'escussione dei testimoni ed all'esame dell'imputato con collegamento da remoto.

## UDIENZE

Le udienze penali pubbliche si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art.472, comma 3, c.p.p. e con collegamento da remoto.

Nel caso di prima udienza di trattazione la Procura invierà nel termine di legge a mezzo pec presso la cancelleria penale del giudice di pace il decreto di citazione a giudizio unitamente alle relate delle notifiche ed alla documentazione indicata in tale atto.

La cancelleria provvederà a comunicare a mezzo pec al P.M. ed al difensore dell'imputato l'orario dell'udienza.

Nel caso di udienze successive la cancelleria comunicherà -a mezzo pec- la data e l'ora dell'udienza al P.M., al difensore dell'imputato ed a quello della parte civile, se già costituita.

Il P.M. ed i difensori indicheranno alla cancelleria penale l'indirizzo di posta elettronica collegato alla funzionalità *teams* con il quale verrà attivato il loro collegamento.

Il P.M. e i difensori potranno trasmettere -a mezzo pec- ogni documentazione, rilevante e della quale venga richiesta l'acquisizione, alla cancelleria penale del giudice di pace e alle altre parti almeno sette giorni prima della data dell'udienza.

Il giorno dell'udienza, all'orario fissato, il giudice di pace avvierà l'udienza telematica invitando le parti a parteciparvi effettuando le seguenti operazioni:

- 1) creerà un gruppo (*teams*) nel quale inserirà i contatti del dominio *@giustizia* che partecipano all'udienza e darà avvio ad una "*riunione immediata*";
- 2) invierà alla "*riunione immediata*" i difensori inviando loro il *link* di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica, precedentemente indicato alla cancelleria a mezzo pec;
- 3) una volta che i difensori avranno cliccato sul *link* ricevuto, li ammetterà all'udienza attivando la videoconferenza tra i partecipanti.

In apertura dell'udienza il P.M. e i difensori dichiareranno di collegarsi da un sito riservato in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza.

Ove ricorra la necessità di avvalersi di un interprete, questi sarà nominato dal giudice prima dell'udienza e presenzierà in collegamento da remoto.

Con decreto motivato il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*" rappresentate dall'attuale emergenza sanitaria determinata dal *COVID-19*.

Se necessario rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola, disattivino temporaneamente il microfono restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

Il giudice procederà alla redazione del verbale in forma riassuntiva.

avv. C. Tiziana Belviso